

Autorizzazione alla trasmissione di informazioni e documentazione all'Autorità finanziaria italiana nell'ambito della collaborazione volontaria ai sensi della legge 15 dicembre 2014, n. 186

Numero della relazione: (di seguito la "Relazione bancaria")

Data di apertura della Relazione bancaria:

Intermediario finanziario:

Nome e Cognome o ragione sociale del Titolare del conto:

Luogo e Data di Nascita del Titolare del conto:

Nome e Cognome del contribuente: (di seguito il "Contribuente")

Luogo e Data di Nascita del Contribuente:

Autorità finanziaria di notifica dell'istanza:

Professionista che presenta l'istanza:

Premesso che:

-la Legge 186/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, ha introdotto in Italia un programma di collaborazione volontaria ("VDP") riguardante la regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero dai contribuenti italiani e non dichiarate alle relative autorità fiscali;

-al fine di potere beneficiare degli effetti premiali massimi previsti dalla VDP è intenzione del Titolare del conto/Contribuente rilasciare all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere all'Amministrazione finanziaria italiana tutti i dati concernenti le attività oggetto di VDP ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5-quinquies, comma 4, Legge n. 186/2014;

Tutto ciò premesso:

il sottoscritto autorizza l'Intermediario Finanziario: **[X SA], [sede]** (di seguito l'Intermediario Finanziario")

a trasmettere all'Autorità finanziaria competente, su esplicita richiesta di quest'ultima, copia della documentazione contrattuale e di rendicontazione contabile ufficiale rilasciata al Titolare del conto/Contribuente dall'Intermediario finanziario concernente le attività finanziarie oggetto della VDP detenute sulla Relazione bancaria dal 1 gennaio 2014, ovvero il periodo d'imposta successivo a quello più recente oggetto della procedura oggetto di collaborazione volontaria (qui di seguito le "Informazioni").

Il sottoscritto riconosce espressamente che la presente autorizzazione rimane valida anche in caso di chiusura della Relazione bancaria. L'Intermediario finanziario informa l'Autorità finanziaria dell'avvenuta revoca della presente autorizzazione.

Le Informazioni saranno trasmesse nel pieno rispetto delle disposizioni legislative svizzere e delle convenzioni internazionali applicabili.

Con riferimento alle Informazioni il sottoscritto Titolare del conto/Contribuente esonera l'Intermediario Finanziario dal rispetto del segreto bancario svizzero, dai disposti della legge sulla protezione dei dati e da ogni obbligo di riservatezza.

L'autorizzazione si estingue automaticamente con l'entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione contro le Doppie imposizioni tra Italia e Svizzera firmato in data 23 febbraio 2015 ovvero, se precedente, dello scambio automatico d'informazioni tra Italia e Svizzera ai sensi dello standard internazionale dell'OCSE.

In tutti i casi, le eventuali richieste dell'Autorità finanziaria sono limitate dai disposti dell'art. 958 f cpv. 1 del Codice Svizzero delle Obbligazioni, che prevedono la conservazione dei documenti per 10 anni.

La presente Autorizzazione è allestita in due originali. Un originale è consegnato al Titolare del conto/Contribuente, un originale rimane all'Intermediario Finanziario.

Data e Firma del Contribuente

Se differenti dal Contribuente:

Data e Firma/e del/dei Titolare/i del conto

L'intermediario Finanziario si impegna ad eseguire il mandato conferitogli:

Le richieste dovranno essere inoltrate a:

Nome e Cognome:
Grado:

Nome e Cognome:
Grado:

Banca
Dipartimento
Via
Luogo

Indirizzo Email

ISTRUZIONI SULL'APPLICAZIONE DEL WAIVER

SOMMARIO	2
ABBREVIAZIONI	4
A. PARTE GENERALE	6
B. GENERALITÀ WAIVER	9
C. DOMANDE DI DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	15
ALLEGATI	20

SOMMARIO

A. PARTE GENERALE

1	Introduzione	6
1.1	Scopo	6
1.2	Campo di applicazione materiale	6
1.3	Campo di applicazione territoriale	6
1.4	Campo di applicazione temporale.....	7
1.5	Definizioni sintetiche.....	7
2	Stati contraenti	8
2.1	Confederazione svizzera.....	8
2.2	Repubblica Italiana.....	9
3	Autorità competente.....	9
4	Diritto applicabile	9
5	Conto e/o deposito	9
5.1	Definizione e composizione della relazione bancaria.....	9
5.2	Principi.....	10
5.3	Tipologie di relazioni bancarie ricorrenti.....	10
5.4	Eccezione.....	10

B. GENERALITÀ WAIVER

6	Waiver	11
6.1	Autorizzazione	11
6.2	Estensione ed effetti del Waiver	11
6.3	Natura giuridica dell'autorizzazione.....	11
6.4	Formalità relative al Waiver	11
6.5	Doveri della Banca svizzera.....	11
6.6	Rinnovo in caso di cambiamento e/o trasferimento del conto.....	12
6.7	Durata del mandato.....	12
6.8	Trasferimento del domicilio fiscale.....	12
7	Titolare del conto.....	12
7.3	Il Titolare del conto è una persona fisica.....	12
7.4	Il Titolare del conto è una società di sede ai sensi della CDB	13
7.4.1	Il Titolare del conto è una società di capitali che, ai sensi della CDB, deve essere qualificata come società di sede.....	13
7.4.2	Il Titolare del conto è il trustee di un trust o di una fondazione (di famiglia)...	13
7.4.3	Il Titolare del conto è un'«underlying company» di un trust o di una fondazione (di famiglia)	14

7.4.4	Trasferimento di valori patrimoniali	14
7.5	Operazioni di assicurazione	14
7.5.1	Valori patrimoniali	14
7.5.2	Trasferimento di valori patrimoniali	14
8	Il Contribuente	15
8.1	Identità e residenza (domicilio) del Contribuente	15
8.2	Principio.....	15
8.3	Fine della residenza fiscale italiana	15
8.4	Procedura nei casi di successione universale.....	15

C. DOMANDE DI DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

9	Diritti e obblighi dell'Autorità	16
9.1	Principio.....	16
9.2	Identificazione dell'Autorità richiedente e competenza.....	16
9.3	Forma della richiesta.....	17
9.4	Estensione della richiesta	17
9.5	Termini	17
9.6	Verifica della legittimazione del richiedente.....	17
10	Diritti e obblighi del Contribuente	18
10.1	Principio.....	18
10.2	Comunicazione al Titolare del conto in merito all'esecuzione della domanda	18
10.3	Revoca del Waiver.....	18
10.4	Comunicazioni in caso di relazioni collettive / congiunte	18
11	Diritti delle Persone terze.....	19
11.1	Protezione dei dati delle Persone terze	19
11.2	Obbligo dell'anonimizzazione e sua estensione	19
11.3	Obbligo di informare il Titolare del conto/il Contribuente.....	19
12	Diritti e obblighi della Banca	19
12.1	Principio.....	19
12.2	Anonimizzazione delle informazioni concernenti una Persona terza	19

ABBREVIAZIONI

ad es.	ad esempio
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
art./artt.	articolo/articoli
ASB	Associazione svizzera dei banchieri
CDB	Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche tra l'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) da una parte e le sottoscritte banche (Banche) dall'altra
CDI	Convenzione per evitare la doppia imposizione
cfr.	confronta
CH	Svizzera
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (parte V: Diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911, RS 220
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, RS 311.0
cpv./cpvv.	capoverso/capoversi
DPR 600/1973	Decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
incl.	Incluso
IT	Italia
IVASS	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
LBR	Legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934, RS 952.0
LBVM	Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari del 24 marzo 1995, RS 954.1
Legge 186/2014	Legge 15 dicembre 2014, n. 186, Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.

LRD	Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario del 10 ottobre 1997, RS 955.0
LPD	Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992, RS 235.1
n. marg.	numero/numeri marginale/i
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
seg./segg.	seguito/seguiti
SFI	Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
UE	Unione Europea
VD	Voluntary Disclosure

A. PARTE GENERALE

1 Introduzione

1.1 Scopo

1. La Legge 186/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, ha introdotto in Italia un programma di collaborazione volontaria ("Voluntary Disclosure") riguardante la regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero dai contribuenti italiani e non dichiarate alla relativa Autorità fiscale.
2. Al fine di potere beneficiarie degli effetti premiali massimi previsti dalla suddetta legge, al contribuente italiano che intende mantenere i propri averi patrimoniali depositati presso una Banca svizzera è richiesto di rilasciare a quest'ultima l'autorizzazione a trasmettere all'Amministrazione finanziaria italiana tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura (in seguito "Waiver" – Allegato 1).
3. Il Waiver risponde quindi a due finalità precise: da un lato permette al contribuente di beneficiarie di una riduzione delle sanzioni, dall'altro autorizza la Banca svizzera, a trasmettere le informazioni richieste dalle Autorità competenti. L'autorizzazione in favore della Banca si limita alla trasmissione delle informazioni in applicazione del Waiver e poggia sulle regole del mandato (articoli 394 segg. del Codice delle Obbligazioni, per i dettagli cfr. n. marg. 28 e segg.). L'autorizzazione espressa del cliente esclude l'applicabilità dell'articolo 271 del Codice penale svizzero, così come confermato dall'Amministrazione federale delle finanze.

1.2 Campo di applicazione materiale

4. Le presenti Istruzioni disciplinano lo scambio di informazioni tra l'Autorità competente italiana e una Banca svizzera sulla base di un mandato conferito dal Cliente alla Banca svizzera ai sensi dell'art. 394 segg. del Codice delle Obbligazioni svizzero. Le Istruzioni trovano applicazione integrale e indistinta a tutti i modelli di Waiver, indipendentemente dalla loro forma, versione e/o provenienza, in tutti casi laddove una Banca svizzera riceve mandato dal Titolare del conto/Contribuente a trasmettere le informazioni all'Autorità competente. In particolare le presenti disposizioni prevalgono su eventuali forme del Waiver e sono considerate parte integrante del rapporto di mandato in essere tra la Banca svizzera e il Mandante.
5. Tali Istruzioni si adottano anche a tutte le nuove relazioni di clienti delle Banche svizzere che hanno aderito alla procedura di emersione volontaria, salvo i casi di rimpatrio fisico e giuridico.

1.3 Campo di applicazione territoriale

6. Le presenti Istruzioni si applicano all'attuazione, in Svizzera, di una misura per la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali da parte di Contribuenti italiani che hanno conti/depositi gestiti presso una Banca svizzera. Non rientrano nelle Istruzioni le succursali e le affiliate estere di Banche svizzere.

1.4 Campo di applicazione temporale

7. Le richieste dell'Agenzia delle Entrate, contemplate nel Waiver, conformemente a quanto indicato nella Roadmap sottoscritta in data 23 febbraio 2015, si riferiscono sostanzialmente al periodo successivo al 1° gennaio 2014. Tale data può eccezionalmente differire, qualora l'adesione alla procedura VD sia limitata a un periodo antecedente al periodo d'imposta 2013. In tal caso il Periodo applicabile inizia con il periodo d'imposta successivo a quello più recente oggetto della procedura di collaborazione volontaria. Si prenda ad esempio il caso in cui il periodo d'imposta 2009-2011 sia oggetto della procedura di VD. In tale evenienza, le richieste si riferiscono all'anno successivo, ovvero al periodo d'imposta 2012. Infatti, condizione imprescindibile del rilascio dell'autorizzazione (Waiver) in favore della Banca svizzera è il mantenimento delle attività oggetto di VD presso la Banca svizzera senza ulteriori svantaggi per i clienti. In caso di trasferimento dei patrimoni, il Titolare del conto/Contribuente è tenuto a rilasciare, entro 30 giorni, alla Banca svizzera il rispettivo Waiver.

1.5 Definizioni sintetiche

8.

Anonimizzazione	Procedura secondo la quale dati protetti sono anonimizzati e quindi resi illeggibili. In particolare si tratta di nomi e informazioni concernenti Persone terze.
Banca svizzera	Una banca domiciliata sul territorio della Confederazione Svizzera, in possesso di uno o più Waiver di Contribuenti italiani (per i dettagli cfr. n. marg. 98 e segg.).
Beneficiario effettivo	Ai sensi delle presenti Istruzioni si rimanda alla definizione di Contribuente.
Contribuente	Persona fisica o giuridica fiscalmente imponibile in Italia, beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali contabilizzati presso una Banca svizzera.
Data d'estinzione	L'autorizzazione si estingue automaticamente con l'entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione contro le Doppie imposizioni tra Italia e Svizzera firmato in data 23 febbraio 2015 ovvero, se precedente, dello scambio automatico d'informazioni tra Italia e Svizzera ai sensi dello standard internazionale dell'OCSE.
Intermediario finanziario	Ai sensi delle presenti Istruzioni si intende la Banca svizzera (vedi definizione di Banca svizzera).
Mandante	È considerato il Titolare del conto/il Contribuente, ovvero il firmatario del Waiver. In casi eccezionali anche il Procuratore, con il consenso del Titolare del conto/del Contribuente può sottoscrivere un relativo mandato (Waiver) in favore della Banca svizzera.
Mandatario	Si intende la Banca svizzera.

Periodo applicabile	Sostanzialmente dal 1° gennaio 2014 (tale data può eccezionalmente differire, qualora l'adesione alla procedura VD sia limitata a un periodo antecedente al periodo d'imposta 2013. In tal caso il Periodo applicabile inizia con il periodo d'imposta successivo a quello più recente oggetto della procedura di collaborazione volontaria) sino alla Data di estinzione (vedi sopra).
Persone terze	Terze persone, quali ad esempio procuratori amministrativi, gestori patrimoniali esterni, amministratori di società, ordinante/beneficiario di operazioni bancarie, che non rientrano nella cerchia delle persone titolari o beneficiarie effettive di un conto o persone che non hanno firmato o hanno revocato il Waiver.
Procuratore	Si intende la o le persona/e, diversa/e dal Titolare del conto, avente diritto di firma in virtù di apposito potere conferito dal titolare stesso, sulla relazione bancaria di una persona fisica e/o di una persona giuridica presso una Banca svizzera, ovvero per una società commerciale o un'entità off shore gli amministratori, per il Trust il trustee, per la fondazione (di famiglia) i membri del Consiglio di fondazione. Tali persone sono parimenti tenute, ai sensi della normativa italiana, a denunciare la propria posizione quali avente diritto di firma e, dietro approvazione da parte del Titolare del conto/Contribuente possono richiedere alla Banca svizzera di sottoscrivere un apposito Waiver.
Roadmap	Dichiarazione di intenti per la negoziazione di futuri accordi bilaterali tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana datata 23 febbraio 2015.
Stato contraente	Indica la Svizzera e l'Italia.
Titolare del conto	Parte contraente (intestatario) che intrattiene un rapporto d'affari con una Banca svizzera. Può trattarsi (i) del Contribuente medesimo, oppure (ii) di una persona fisica o giuridica (intestazione fiduciaria o per interposta persona, ossia per procura) di un conto e/o deposito (cfr. n. marg. 38 e segg.), purché intrattenga una relazione di conto/deposito con la Banca svizzera.
Waiver	Mandato conferito dal Titolare del conto/dal Contribuente alla Banca svizzera, che la autorizza a trasmettere, su esplicita richiesta dell'Agenzia delle Entrate competente, le informazioni e i documenti concernenti le attività oggetto della procedura di regolarizzazione relative al Contribuente.

2 Stati contraenti

2.1 Confederazione svizzera

9. Confederazione svizzera indica il territorio sovrano della Confederazione svizzera conformemente al diritto internazionale pubblico e alle relative normative nazionali.

2.2 Repubblica Italiana

10. La Repubblica Italiana è costituita dal territorio sovrano della Repubblica d'Italia (incl. Campione d'Italia).

3 Autorità competente

11. Per la Repubblica Italiana l'autorità determinante è l'Agenzia delle Entrate competente per territorio e meglio le Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate¹ indicate nell'Allegato 2.
12. Per la Svizzera le autorità competenti sono l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

4 Diritto applicabile

13. Si applica il Codice delle Obbligazioni svizzero (CO) e meglio gli articoli 394 segg. CO, la legge sulla protezione dei dati (LPD) e l'articolo 47 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR).
14. Sono applicate, tra le altre, anche le definizioni e le norme contenute nella Convenzione di Diligenza delle Banche Svizzere (versione vigente della CDB).

5 Conto e/o deposito

5.1 Definizione e composizione della relazione bancaria

15. La relazione bancaria è un rapporto di conto corrente e/o di deposito che s'instaura tra la il Titolare del conto e la Banca svizzera medesima.
16. Il conto corrente è lo strumento tecnico bancario di base che consente l'attivazione del rapporto contrattuale d'affari tra Banca svizzera e Titolare del conto (definito "*correntista*"), che abilita quest'ultimo ad accreditare le sue disponibilità liquide - nelle differenti divise - per il loro successivo impiego nelle molteplici forme previste.
17. Una relazione bancaria può includere, sotto il medesimo numero di base, più conti correnti in diverse divise, così come sottoconti (subaccounts) in una o più divise. Infatti, la relazione bancaria può essere composta, a titolo esemplificativo, da:
 - Conti correnti
 - Deposito titoli
 - Conto deposito metallo.

A tal fine si precisa che con l'indicazione del Numero della relazione nell'Autorizzazione alla trasmissione di informazioni e documentazione all'Autorità finanziaria italiana, la Banca si

¹ La definizione delle Direzioni provinciali è sempre verificabile al seguente indirizzo:
http://www1.agenziaentrate.gov.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/index.htm e
<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/sitiregionali/>.

impegna a trasmettere le informazioni e la documentazione relative alla relazione, includendo quindi, in modo esaustivo, eventuali conti correnti e/o sottoconti e/o deposito titoli e/o metallo.

18. La relazione bancaria può anche essere collegata a un deposito titoli per la tenuta e l'amministrazione di valori mobiliari in forma cartolarizzata e non cartolarizzata (compresi titoli, diritti valori ed effetti contabili), metalli preziosi nonché altri oggetti e beni di valore.

5.2 Principi

19. La relazione bancaria (composta da conti correnti e/o sottoconti e/o deposito titoli e/o metallo sotto il medesimo numero di relazione) con tutte le relative movimentazioni registrate durante il periodo rilevante è l'oggetto cui fa riferimento il Waiver.
20. Il Waiver non è allestito ad personam, ma è strettamente collegato ad ogni singola relazione bancaria. Esso è allestito in duplice esemplare per ogni Titolare del conto/Contribuente.

5.3 Tipologie di relazioni bancarie ricorrenti

21. Tra le tipologie di relazioni bancarie ricorrenti, troviamo:
 - Conto intestato a persona fisica
 - Conto intestato a persona giuridica (società operativa o di sede)
 - Conto nominativo o cifrato
 - Conto collettivo (e)
 - Conto congiunto (e/o)
 - Conto usufrutto
 - Conto di libero passaggio (LPP)
 - Conto previdenza vincolato (3a)
 - Conto cauzione per locazione
22. Il Waiver può essere sottoscritto per ogni tipo di relazione bancaria.

5.4 Eccezione

23. In base alle informazioni disponibili alla data di pubblicazione delle presenti Istruzioni, non si conoscono eccezioni, nel senso che per ottenere gli effetti premiali di cui alla VD qualsiasi relazione bancaria portata in emersione presuppone la firma del Waiver.
24. Per completezza, si segnala che i rapporti di conto corrente collegati al pagamento dei costi di cassette di sicurezza (retti dalle norme del Codice delle obbligazioni sul contratto di locazione) sono oggetto delle norme disciplinanti il rilascio d'informazioni all'Agenzia delle Entrate italiana. Si precisa che il rapporto delle cassette di sicurezza è regolato in sede separata e la Banca svizzera non è a conoscenza del contenuto delle stesse.

B. GENERALITÀ WAIVER

6 Waiver

6.1 Autorizzazione

25. L'autorizzazione ha ad oggetto la trasmissione, su esplicita richiesta della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente², delle informazioni e dei documenti concernenti le attività oggetto della procedura. In particolare, ci si riferisce alla documentazione contrattuale ed ai rendiconti contabili ufficiali prodotti dai sistemi della Banca svizzera riferibili alla relazione bancaria o alle relazioni bancarie oggetto di procedura.

6.2 Estensione ed effetti del Waiver

26. L'autorizzazione rimane valida ed operante anche in caso di chiusura della relazione bancaria per la quale è concessa.
27. Con riguardo alle informazioni e ai documenti trasmessi dalla Banca svizzera sulla base del Waiver, non vi è violazione del segreto bancario o delle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati né dell'obbligo di riservatezza, nella misura in cui i dati si riferiscano ai firmatari del Waiver.

6.3 Natura giuridica dell'autorizzazione

28. L'autorizzazione ha natura contrattuale e ad essa si applicano gli articoli 394 e segg. del CO relativi al mandato.

6.4 Formalità relative al Waiver

29. Il Waiver deve essere validamente sottoscritto dalla Banca svizzera, generalmente con firma congiunta a due. Il nome, il cognome e il grado dei firmatari devono essere riconoscibili, così da permettere all'Autorità competente di verificare la validità del Waiver sul registro di commercio (www.zefix.ch). In caso di impossibilità della verifica la legittimazione dei firmatari da parte delle autorità competenti, quale ultima possibilità, le stesse possono rivolgere eventuali domande al seguente indirizzo di posta elettronica info@abti.ch dell'Associazione Bancaria Ticinese con l'indicazione "Voluntary Disclosure – Verifica legittimità".
30. La Banca inoltre indica sul Waiver l'indirizzo cui rivolgere eventuali richieste.

6.5 Doveri della Banca svizzera

31. La Banca svizzera in qualità di Mandatario si impegna ad eseguire diligentemente il mandato conferitole.
32. Fatti salvi tutti gli altri obblighi derivanti dal mandato, la Banca svizzera informa i firmatari del

² Vedi lista Allegato 2.

Waiver delle eventuali richieste di informazione pervenute dall'Agenzia delle Entrate competente, rientranti nell'ambito di applicazione del Waiver stesso, nonché della documentazione da trasmettere o trasmessa.

6.6 Rinnovo in caso di cambiamento e/o trasferimento del conto

33. L'autorizzazione deve essere rilasciata per ogni singola relazione bancaria.

6.7 Durata del mandato

34. Per tutta la durata del Waiver la Banca svizzera, in qualità di Mandatario, si impegna ad eseguire diligentemente il mandato conferitogli.
35. L'eventuale revoca decisa unilateralmente dal Titolare del conto/dal Contribuente è retta dalle norme del Codice delle obbligazioni, relative al mandato (art. 394 e segg. CO).
36. Le conseguenze di un'eventuale revoca ricadono interamente sul Titolare del conto/Contribuente in quanto beneficiario della riduzione delle sanzioni.

6.8 Trasferimento del domicilio fiscale

37. Qualora il Contribuente trasferisca il proprio domicilio fiscale al di fuori della Repubblica italiana successivamente alla presentazione dell'istanza presso l'Agenzia delle Entrate Competente, senza però espressamente revocare il Waiver, l'autorizzazione alla trasmissione delle informazioni rilasciata nel Waiver sarà considerata valida anche successivamente alla notifica alla Banca del trasferimento del domicilio fiscale. Qualora oltre alla notifica della comunicazione del trasferimento del domicilio fiscale dovesse giungere anche una revoca formale dell'autorizzazione in favore della Banca a trasmettere le informazioni all'autorità competente, con effetto dal momento della notifica di trasferimento, il Waiver perderà la propria efficacia e la Banca effettuerà relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, 00145 Roma, oppure anche attraverso posta elettronica all'indirizzo: dc.accertamento@agenziaentrate.it, con indicazione "Voluntary Disclosure – Comunicazione revoca".

7 Titolare del conto

7.3 La Titolare del conto è una persona fisica

7.3.1 Principio

38. Ai fini della regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali, una persona fisica è considerata il Contribuente in relazione a un conto/deposito se corrisponde al Titolare del conto della Banca svizzera e contemporaneamente è stata individuata come l'avente diritto economico. Se dalla documentazione risulta che l'avente diritto economico è un'altra persona, quest'ultima è considerata la beneficiaria effettiva.
39. Le società di persone (partnership) che esercitano un'attività operativa sono considerate beneficiarie effettive e, pertanto, non trasparenti. Ai fini della legge applicabile in Svizzera e Italia, le ditte individuali con attività operativa sono considerate domiciliate nel luogo in cui

svolgono tale attività.

7.3.2 Relazioni collettive / congiunte

40. Nell'ambito della procedura di sottoscrizione del Waiver è richiesta la firma di tutti contitolari, ovvero di tutti i Titolare del conto .
41. In caso di una relazione collettiva o congiunta, tutti i Titolari del conto devono sottoscrivere il Waiver, anche coloro che non hanno il domicilio in Italia.
42. In casi eccezionali, qualora uno dei Titolari del conto non sottoscriva il Waiver, la Banca potrà accettare un'autorizzazione parziale e anonimizzare i dati riguardanti i soggetti che non hanno firmato il Waiver.

7.4 Il Titolare del conto è una società di sede ai sensi della CDB

43. Occorre distinguere fra società di sede giuridicamente costituite come società di capitali (in particolare, società per azioni) (cfr. n. marg. 45 e segg.) e trust o fondazioni (di famiglia) (cfr. n. marg. 50 e segg.).
44. In linea generale sono società di sede tutte le persone giuridiche, le società, le Anstalt, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e tutte le strutture analoghe, nazionali o estere, che non esercitano attività commerciale, di produzione o altre attività industriali gestite secondo criteri commerciali.
45. Nel caso in cui una società di sede sia Titolare del conto, è necessaria la sottoscrizione del Waiver sia da parte degli organi della società, sia del Contribuente.
46. La responsabilità unica relativa alla documentazione di un Trust o di una fondazione (di famiglia) risiede nel trustee o nel consiglio di fondazione. In via generale le Banche svizzere non sono tenute a conoscere né tantomeno a richiedere tali documenti.
47. Eventuali richieste in tal senso provenienti da terze persone, quali le Autorità fiscali o il Contribuente devono essere rivolte direttamente al trustee o al consiglio di fondazione.

7.4.1 Il Titolare del conto è una società di capitali che, ai sensi della CDB, deve essere qualificata come società di sede.

48. Una società di capitali, che ai sensi della versione della CDB vigente deve essere qualificata come società di sede, si intende trasparente ai fini della stessa.
49. Se più persone sono da considerare beneficiarie effettive dei valori patrimoniali contabilizzati nel conto/deposito di una società di sede sotto forma di società di capitali, la Banca svizzera applica per analogia le disposizioni riguardanti la relazione collettiva/congiunta (vedi sopra n. marg. 40).

7.4.2 Il Titolare del conto è il trustee di un trust o di una fondazione (di famiglia)

50. Il trust è legalmente rappresentato dal trustee mentre la fondazione di famiglia dal consiglio di fondazione, indipendentemente dalla loro forma.
51. L'eventuale documentazione relativa al trust o alla fondazione, esterna alla Banca, deve essere richiesta esclusivamente al trustee o al consiglio di fondazione dal contribuente o dal suo consulente.

52. Il Waiver deve essere sottoscritto (i) dal trustee o dal consiglio di fondazione, e (ii) dal/i Contribuente/i.

7.4.3 Il Titolare del conto è un'«underlying company» di un trust o di una fondazione (di famiglia)

53. Con specifico riferimento alla «underlying company» (società sottostante al trust/fondazione irrevocabile), in presenza di un formulario A, il Waiver dovrà essere sottoscritto dagli organi della società e dal Titolare del conto/Contribuente interessato.
54. Nel caso sia stato firmato un formulario T, con beneficiari individuati nominativamente dal Trust, dovrà essere sottoscritto da tutte le persone coinvolte, ovvero dagli organi della società, dal trustee e dal/i Contribuente/i interessato/i.

7.4.4 Trasferimento di valori patrimoniali

55. Nel caso di trasferimento di valori patrimoniali da una relazione all'altra, è richiesto un Waiver per ogni singola relazione esistente a partire dal 1° gennaio 2014, ovvero tale data può eccezionalmente differire, qualora l'adesione alla procedura VD sia limitata a un periodo antecedente al periodo d'imposta 2013. In tal caso il Periodo applicabile inizia con il periodo d'imposta successivo a quello più recente oggetto della procedura di collaborazione volontaria.
56. Se le società di sede sono state sciolte dopo il 23 febbraio 2015 e i relativi valori patrimoniali sono stati trasferiti, è richiesto un Waiver per ogni singola relazione esistente a partire dal 1° gennaio 2014.
57. In caso di trasferimento di valori patrimoniali deve essere firmato un nuovo Waiver da tutti i Titolari del conto/Contribuenti.

7.5 Operazioni di assicurazione

7.5.1 Valori patrimoniali

58. I contratti di assicurazione che normativamente sono sottoposti all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) non sono considerati valori patrimoniali.
59. I contratti di assicurazione che normativamente sono sottoposti all'Autorità competente di un paese EU e sono riconosciuti dall'Autorità italiana IVASS non sono considerati quali valori patrimoniali.
60. L'assicurazione, in qualità di Titolare del conto, e il Contribuente devono entrambi firmare il Waiver .

7.5.2 Trasferimento di valori patrimoniali

61. In caso di riscatto, anche solo parziale, in un periodo successivo a quello di emersione, un nuovo Waiver sulla nuova relazione deve essere firmato da tutti i Titolari del conto.

8 Il Contribuente

8.1 Identità e residenza (domicilio) del Contribuente

- 62. Il Contribuente è colui che ha aderito, o intende aderire, al programma di “Voluntary disclosure” italiano. Egli deve aver richiesto la regolarizzazione di una relazione bancaria detenuta in Svizzera e deve mantenere la relazione in Svizzera dopo l'autodenuncia.
- 63. Il Waiver è fornito su richiesta del Titolare del conto, indipendentemente dalla residenza del Contribuente risultante dai dati della Banca.

8.2 Principio

- 64. La Banca trasmetterà informazioni sul Contribuente all'Autorità italiana sino all'entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione contro le Doppie imposizioni (CDI) tra Italia e Svizzera firmato in data 23 febbraio 2015 ovvero, se precedente, dello scambio automatico d'informazioni tra Italia e Svizzera ai sensi dello standard internazionale dell'OCSE.
- 65. La richiesta alla Banca da parte del Titolare del conto/del Contribuente di sottoscrivere il Waiver, va considerata come informazione indicante che il Contribuente ha, o ha avuto nel periodo fiscale oggetto di emersione (2009/2013), residenza fiscale in Italia, indipendentemente dai dati detenuti in quel momento dalla Banca.

8.3 Fine della residenza fiscale italiana

- 66. Il Contribuente non sarà più considerato tale dal momento in cui la residenza fiscale in Italia termina. Di conseguenza il Waiver manterrà efficacia per gli anni successivi all'emersione e fino al trasferimento della residenza, formalmente notificato alla Banca. In caso di contestuale revoca esplicita del Waiver da parte del Contribuente, la Banca svizzera è tenuta ad informare l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, 00145 Roma, anche attraverso posta elettronica all'indirizzo: dc.accertamento@agenziaentrate.it, con indicazione “Voluntary Disclosure – Comunicazione revoca”.
- 67. Nei propri accertamenti la Banca terrà conto del Principio di cui al n. marg. 65.

8.4 Procedura nei casi di successione universale

- 68. Gli effetti del mandato cessano con la notifica formale e relativa presa di conoscenza da parte della Banca svizzera della morte del Mandante e ciò indipendentemente dalla residenza fiscale o dagli obblighi contributivi di eredi (legali o testamentari), legatari o altri beneficiari della successione. Questi ultimi non subentrano nella qualità di Contribuente. In caso di decesso la Banca svizzera è tenuta ad informare l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, 00145 Roma, oppure anche attraverso posta elettronica all'indirizzo: dc.accertamento@agenziaentrate.it, con indicazione “Voluntary Disclosure – Comunicazione revoca”.

C. DOMANDE DI DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

9 Diritti e obblighi dell'Autorità

9.1 Principio

69. La legge 186/2014 consente al Contribuente che aderisce al programma di collaborazione volontaria di optare per il mantenimento degli averi all'estero (Svizzera) senza subire aggravio di sanzioni, di fatto, equiparando la Svizzera ad un paese White list.
70. Affinché il Contribuente possa beneficiare di queste riduzioni è richiesto che rilasci alla Banca svizzera apposita autorizzazione a comunicare, all'Autorità finanziaria italiana, dati e informazioni inerenti la relazione bancaria oggetto di emersione.
71. L'autorizzazione a comunicare le informazioni, richiesta dall'autorità estera non viola i precetti dell'art. 271 CP nella misura in cui il titolare delle informazioni, ovvero il Contribuente, liberamente ed autonomamente, scioglie la Banca svizzera dall'obbligo del segreto bancario e dagli altri obblighi di legge.
72. In particolare si deve sottolineare il seguente aspetto fondamentale dell'incarico conferito dal mandatario:
 - nell'assolvere il suo incarico, il mandatario, non può violare il segreto bancario e il diritto alla privacy dei terzi. L'autorizzazione del cliente vincola il mandatario limitatamente alla relazione bancaria indicata dal Titolare del conto. Per i rapporti tra contitolari si veda n. marg. 40 segg.

9.2 Identificazione dell'Autorità richiedente e competenza

73. In ragione della particolare natura del programma di collaborazione volontaria, la competenza materiale è rimessa alle Autorità competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento, ovvero alle Direzioni provinciali, il cui potere di firma è in capo al Direttore provinciale (cfr. Allegato 2).
74. Ne deriva quindi che i soggetti individuati dalla legge titolati a richiedere informazioni sono:
 - il Direttore provinciale dell'accertamento.
75. La puntuale identificazione dei soggetti abilitati a richiedere informazioni, in ragione della funzione e dell'incarico/ruolo, determina un *numerus clausus*.
76. La precisa indicazione degli indirizzi e nominativi delle persone autorizzate, risulta dall'Allegato 2 ed è consultabile al seguente indirizzo internet:
http://www1.agenziaentrate.gov.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/index.htm e
<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/sitiregionali/>.
77. Per quanto sopra esposto una richiesta proveniente da un'autorità diversa da quella dell'accertamento o da un soggetto che non ricopre un ruolo apicale (Direttore provinciale) non potrebbe essere data e se data non determinerebbe l'obbligo per il Mandatario a

procedere.

78. In ragione della peculiarità delle richieste, non inquadrabili nell'ambito della procedura ordinaria, non appare facilmente identificabile la competenza. È necessario quindi rifarsi al testo della legge 186/2014 e interpretare per analogia il disposto normativo. A tal fine il potere di richiedere le informazioni appare riconducibile alla più generica attività di controllo della dichiarazione presentate dai Contribuenti, ex art. 31 e segg. DPR 600/1973.

9.3 Forma della richiesta

79. Per quanto attiene le modalità di richiesta è presumibile che queste potranno essere mutate dalle regole di cui comma 3 dell'art. 32 DPR 600/1973. Il comma in questione prevede l'invio in forma telematica (a tal fine è opportuno predisporre una casella postale dedicata per le comunicazioni da e per l'Agenzia delle Entrate). Poiché in Svizzera non esiste la Posta Elettronica Certificata è opportuno che la richiesta avvenga in forma di lettera raccomandata recante gli estremi di colui che ha il potere di richiedere le informazioni (Direttore provinciale), oltre agli estremi del conto in oggetto, del periodo per il quale si chiede la collaborazione e il termine entro il quale rispondere.

9.4 Estensione della richiesta

80. Ai sensi della legge 186/2014, oggetto della richiesta di informazioni sono tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria. Ne consegue che potranno essere comunicate solo le informazioni afferenti le attività oggetto di emersione con riferimento ai periodi di imposta successivi a quello di emersione, ovvero dati e informazioni relative ai movimenti del conto a partire dal 1° gennaio 2014, o dei conti successivamente aperti sui quali vengono trasferite le attività oggetto di emersione.
81. La comunicazione non potrà avere ad oggetto dati e informazioni su soggetti che non hanno rilasciato apposito Waiver, considerate Persone terze.

9.5 Termini

82. I termini di risposta previsti dal comma 3 dell'art. 32 DPR 600/1973 prevedono un termine minimo di 30 giorni lavorativi nel caso di richieste concernenti le banche, termine eventualmente prorogabile su istanza della banca di ulteriori 30 gg. Tale termine decorre dalla ricezione della conferma dell'identità del richiedente.
83. In analogia a quanto sopra è auspicabile che la Banca svizzera adotti delle procedure di risposta che prevedano un termine di 30 gg.
84. La forma della risposta standard delle Banche svizzere è l'invio della documentazione bancaria cartacea o su supporto elettronico a mezzo raccomandata.

9.6 Verifica della legittimazione del richiedente

85. La Banca al fine di verificare la legittimità della richiesta, potrà chiedere conferma dell'identità del richiedente all'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, 00145 Roma, anche attraverso posta elettronica all'indirizzo: dc.accertamento@agenziaentrate.it, con indicazione "Voluntary disclosure – Verifica della

legittimità della richiesta”

10 Diritti e obblighi del Contribuente

10.1 Principio

86. Come descritto nel capitolo 6 (vedi n. marg. 25 e segg.) delle presenti Istruzioni, il Waiver costituisce mandato ai sensi degli artt. 394 segg. CO.
87. Nel capitolo 7 (vedi n. marg. 38 e segg.), è stato definito il Titolare del conto, nel capitolo 8 (vedi n. marg. 62 e segg.), il Contribuente. Nei confronti del Contribuente esiste un mandato unicamente nella misura che lo stesso è autorizzato a firmare il Waiver di cui ai precedenti capitoli 7 e 8.
88. Al Mandatario, ovvero alla Banca Svizzera, incombono nei confronti del Mandante gli obblighi usuali derivanti dal contratto di mandato, come ad es. l'obbligo di eseguire il mandato, l'obbligo del Mandante di agire personalmente, l'obbligo di seguire le istruzioni del Mandante, l'obbligo di diligenza e fedeltà e l'obbligo di rendiconto.
89. Al mandante incombono, nei confronti del mandatario, l'obbligo di restituzione delle spese, l'obbligo di rendere il mandante libero da impegni assunti nell'ambito di esecuzione del mandato, l'obbligo di risarcimento e il pagamento dell'onorario.

10.2 Comunicazione al Titolare del conto in merito all'esecuzione della domanda

90. L'obbligo di rendiconto (art. 400 CO) impone alla Banca, in caso di pluralità di Mandanti, di informarli tutti (all'indirizzo di corrispondenza conosciuto), sia in merito alle richieste d'informazione da parte dell'Autorità italiana sia in merito alle informazioni fornite.

10.3 Revoca del Waiver

91. Ai sensi del diritto svizzero, il mandato è revocabile in ogni momento in forma scritta da parte del Mandante. Una revoca parziale comporta l'anonimizzazione dei dati concernenti il revocante. In questo caso, la Banca Svizzera non può fornire all'Autorità italiana eventuali informazioni richieste. Per evidenti motivi, il revocante si assume le conseguenze di tale agire nei confronti dell'Autorità. In caso di revoca, resta inteso che la Banca svizzera è tenuta a informare l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, 00145 Roma, anche attraverso posta elettronica all'indirizzo: dc.accertamento@agenziaentrate.it, con indicazione “Voluntary Disclosure – Comunicazione revoca”.

10.4 Comunicazioni in caso di relazioni collettive / congiunte

92. Come visto al n. marg. 40 e segg., in caso di intestazione collettiva o congiunta di un conto, il Waiver dev'essere firmato da tutti i Titolari del conto (indipendentemente dal loro diritto di firma sul conto). Per questo motivo, la comunicazione della Banca svizzera vale nei confronti di tutti i contitolari, come da istruzione invio corrispondenza nella documentazione bancaria.

11 Diritti delle Persone terze

11.1 Protezione dei dati delle Persone terze

93. La base legale per la trasmissione delle informazioni da parte della Banca svizzera è il mandato specifico conferito a quest'ultima da parte del Titolare del conto/del Contribuente nell'ambito del Waiver (si veda n. marg. 25 segg.). Le Banche, cioè, sono autorizzate ad agire unicamente per conto e in conformità alle istruzioni del Titolare del conto/del Contribuente, senza assunzione di alcun obbligo diretto di rendiconto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria italiana.
94. La Banca svizzera non è dunque autorizzata a trasmettere all'Agenzia delle Entrate competente dati relativi a Persone terze, non firmatari del Waiver, configurando tale agire una violazione ai sensi dell'art. 271 CP e dell'art. 47 LCBR.

11.2 Obbligo dell'anonimizzazione e sua estensione

95. La Banca svizzera è obbligata ad anonimizzare tutti i dati relativi a Persone terze, non firmatari del Waiver, che dovessero figurare nelle informazioni o nella documentazione da trasmettersi all'Agenzia delle Entrate competente.
96. Per dati relativi a Persone terze sono da intendersi in particolare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, numero carta identità o di passaporto, IBAN e/o qualsiasi altro dato atto ad identificare inequivocabilmente -singolarmente o in combinazione con altri dati- una Persona terza.

11.3 Obbligo di informare i Titolari del conto/il Contribuente

97. Una volta evasa la relativa richiesta, la Banca svizzera informerà il Titolare del conto/il Contribuente dell'avvenuta evasione della stessa.

12 Diritti e obblighi della Banca

12.1 Principio

98. La Banca svizzera conformemente alle norme sul mandato ai sensi degli artt. 394 segg. CO è tenuta a comunicare al Titolare del conto la richiesta di informazioni che perviene dall'Agenzia delle Entrate, prima di trasmettere quanto domandato.
99. Il Titolare del conto ha il diritto di chiedere alla Banca svizzera il contenuto della richiesta dell'Agenzia delle Entrate e quindi conoscere i documenti e le informazioni trasmesse dalla Banca svizzera.

12.2 Anonimizzazione delle informazioni concernenti una Persona terza

100. L'anonimizzazione non costituisce una violazione dell'obbligo di risposta preciso, corretto e puntuale. Le Banche svizzere dovranno indicare l'anonimizzazione nella lettera di risposta alla richiesta da parte delle Autorità competenti.

ALLEGATI

Allegato 1 Waiver

Allegato 2 Elenco degli indirizzi delle Direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate e
nominativi del direttore dell'ufficio competente ad effettuare le richieste

ALLEGATO 1

Autorizzazione alla trasmissione di informazioni e documentazione all'Autorità finanziaria italiana nell'ambito della collaborazione volontaria ai sensi della legge 15 dicembre 2014, n. 186

Numero della relazione: (di seguito la "Relazione bancaria")

Data di apertura della Relazione bancaria:

Intermediario finanziario:

Nome e Cognome o ragione sociale del Titolare del conto:

Luogo e Data di Nascita del Titolare del conto:

Nome e Cognome del contribuente: (di seguito il "Contribuente")

Luogo e Data di Nascita del Contribuente:

Autorità finanziaria di notifica dell'istanza:

Professionista che presenta l'istanza:

Premesso che:

-la Legge 186/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, ha introdotto in Italia un programma di collaborazione volontaria ("VDP") riguardante la regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero dai contribuenti italiani e non dichiarate alle relative autorità fiscali;

-al fine di potere beneficiare degli effetti premiali massimi previsti dalla VDP è intenzione del Titolare del conto/Contribuente rilasciare all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere all'Amministrazione finanziaria italiana tutti i dati concernenti le attività oggetto di VDP ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5-quinquies, comma 4, Legge n. 186/2014;

Tutto ciò premesso:

il sottoscritto autorizza l'Intermediario Finanziario: **[X SA], [sede]** (di seguito l'Intermediario Finanziario")

a trasmettere all'Autorità finanziaria competente, su esplicita richiesta di quest'ultima, copia della documentazione contrattuale e di rendicontazione contabile ufficiale rilasciata al Titolare del conto/Contribuente dall'Intermediario finanziario concernente le attività finanziarie oggetto della VDP detenute sulla Relazione bancaria dal 1 gennaio 2014, ovvero il periodo d'imposta successivo a quello più recente oggetto della procedura oggetto di collaborazione volontaria (qui di seguito le "Informazioni").

Il sottoscritto riconosce espressamente che la presente autorizzazione rimane valida anche in caso di chiusura della Relazione bancaria. L'Intermediario finanziario informa l'Autorità finanziaria dell'avvenuta revoca della presente autorizzazione.

Le Informazioni saranno trasmesse nel pieno rispetto delle disposizioni legislative svizzere e delle convenzioni internazionali applicabili.

Con riferimento alle Informazioni il sottoscritto Titolare del conto/Contribuente esonera l'Intermediario Finanziario dal rispetto del segreto bancario svizzero, dai disposti della legge sulla protezione dei dati e da ogni obbligo di riservatezza.

L'autorizzazione si estingue automaticamente con l'entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione contro le Doppie imposizioni tra Italia e Svizzera firmato in data 23 febbraio 2015 ovvero, se precedente, dello scambio automatico d'informazioni tra Italia e Svizzera ai sensi dello standard internazionale dell'OCSE.

In tutti i casi, le eventuali richieste dell'Autorità finanziaria sono limitate dai disposti dell'art. 958 f cpv. 1 del Codice Svizzero delle Obbligazioni, che prevedono la conservazione dei documenti per 10 anni.

La presente Autorizzazione è allestita in due originali. Un originale è consegnato al Titolare del conto/Contribuente, un originale rimane all'Intermediario Finanziario.

Data e Firma del Contribuente

Se differenti dal Contribuente:

Data e Firma/e del/dei Titolare/i del conto

L'intermediario Finanziario si impegna ad eseguire il mandato conferitogli:

Le richieste dovranno essere inoltrate a:

Nome e Cognome:
Grado:

Nome e Cognome:
Grado:

Banca
Dipartimento
Via
Luogo

Indirizzo Email

ALLEGATO 2

Elenco degli indirizzi delle Direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate e nominativi del direttore competente ad effettuare le richieste

Direzioni provinciali dell'Agenzia e Uffici di controllo: http://www1.agenziaentrate.gov.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/index.htm

Nominativi del direttore: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/sitiregionali/>

Regione	Provincia	Indirizzo	Email	Direttore
Abruzzo				
	Chieti	Viale Unita' D'Italia, 90 – 66100 Chieti	dp.chieti@agenziaentrate.it dp.chieti.contr@agenziaentrate.it	Vincenzo Smorto
	L'Aquila	Via Filomusi Guelfi - Palazzo Uffici Finanziari e Del Tesoro - 67100 L'aquila	dp.laquila@agenziaentrate.it dp.laquila.contr@agenziaentrate.it	Susi Franco
	Pescara	Via Rio Sparto, 21- 65129 Pescara	dp.pescara@agenziaentrate.it dp.pescara.contr@agenziaentrate.it	Gabriele Chiacchiaretta
	Teramo	Largo Madonna Delle Grazie- 64100 Teramo	dp.teramo@agenziaentrate.it dp.teramo.contr@agenziaentrate.it	Ricci Mario
Alto Adige - Trentino				
	Bolzano	Piazza Tribunale, 2 - 39100 Bolzano	dp.bolzano@agenziaentrate.it dp.bolzano.contr@agenziaentrate.it	Hildegard Olga Ungerer
	Bozen	Gerichtsplatz, 2 39100 - Bozen		
	Trento	Via Brennero, 133 - 38121 Trento	dp.trento@agenziaentrate.it dp.trento.contr@agenziaentrate.it	Vincenzo Giunta
Basilicata				
	Matera	Piazza Matteotti, 18 - 75100 Matera	dp.matera@agenziaentrate.it dp.matera.contr@agenziaentrate.it	Maria Margherita Anna Mattia
	Potenza	Via dei Mille SNC- 85100 Potenza	dp.potenza@agenziaentrate.it dp.potenza.contr@agenziaentrate.it	Francesco Di Biase
Calabria				
	Catanzaro	Via Lombardi - 88100 Catanzaro	dp.catanzaro@agenziaentrate.it	Vincenzo Giuseppe

			dp.catanzaro.contr@agenziaentrate.it	Antonio Regio
	Cosenza	Via G. Barrio - 87100 Cosenza	dp.cosenza@agenziaentrate.it dp.cosenza.contr@agenziaentrate.it	Filomena De Franco
	Crotone	Via Botteghe Snc - 88900 Crotone	dp.crotone@agenziaentrate.it dp.crotone.contr@agenziaentrate.it	Nicola Folino
	Reggio Calabria	Via Plutino 4 - 89127 Reggio Di Calabria	dp.reggiocalabria@agenziaentrate.it dp.reggiocalabria.contr@agenziaentrate.it	Demetrio Amadeo
	Vibo Valentia	Corso Umberto 1 - 89900 Vibo Valentia	dp.vibovalentia@agenziaentrate.it dp.vibovalentia.contr@agenziaentrate.it	Claudia Cimino
Campania				
	Avellino	Collina Liguorini - 83100 Avellino	dp.avellino@agenziaentrate.it dp.avellino.contr@agenziaentrate.it	Carmine Di Fraia
	Benevento	Viale Aldo Moro - 82100 Benevento	dp.benevento@agenziaentrate.it dp.benevento.contr@agenziaentrate.it	Rocco Gerardo
	Caserta	Via Santa Chiara 44- 81100 Caserta	dp.caserta@agenziaentrate.it dp.caserta.contr@agenziaentrate.it	Pellegrino Eboli (
	Napoli I	Via Guglielmo Oberdan 1-3- 80134 Napoli	dp.napoli@agenziaentrate.it dp.napoli.contr@agenziaentrate.it	Felice Chiariello
	Napoli II	Piazza Duca degli Abruzzi 31 - 80142 Napoli	dp.llnapol@Aagenziaentrate.it	Ersilia Strumolo
	Salerno	Via degli Uffici Finanziari 7 – 84100 Salerno	dp.salerno@agenziaentrate.it dp.salerno.contr@agenziaentrate.it	Emilio Vastarella
Emilia Romagna				
	Bologna	Via Marco Polo 60 - 40123 Bologna	dp.bologna@agenziaentrate.it dp.bologna.contr@agenziaentrate.it	Rosanna lavagnilio
	Ferrara	Via Monsignor Luigi Maverina 8/10 - 44122 Ferrara	dp.ferrara@agenziaentrate.it dp.ferrara.contr@agenziaentrate.it	Donatella Pierleoni
	Forlì-Cesena	Corso Mazzini, 17 - 47121 Forlì	dp.forli@agenziaentrate.it dp.forli.contr@agenziaentrate.it	Angelo Gasbarro
	Modena	Via delle Costellazioni 190 - 41126 Modena	dp.modena@agenziaentrate.it dp.modena.contr@agenziaentrate.it	Patrizia Zamboni
	Parma	Strada Quarta 6/1 A - 43123 Parma	dp.parma@agenziaentrate.it dp.parma.contr@agenziaentrate.it	Simonetta Cifonelli

	Piacenza	Via Modonesi 16 - 29122 Piacenza	dp.piacenza@agenziaentrate.it dp.piacenza.contr@agenziaentrate.it	Licia Falanga
	Ravenna	Via Trieste 74 - 48122 Ravenna	dp.ravenna@agenziaentrate.it dp.ravenna.contr@agenziaentrate.it	Stefano Zoni
	Reggio Emilia	Via Borsellino 32 - 42124 Reggio Emilia	dp.reggioemilia@agenziaentrate.it dp.reggioemilia.contr@agenziaentrate.it	Lorenzo Trabucco
	Rimini	Via Macanno, 37 - 47923 Rimini	dp.rimini@agenziaentrate.it dp.rimini.contr@agenziaentrate.it	Elio Padovano
Friuli Venezia Giulia				
	Gorizia	Via Roma, 6 - 34170 Gorizia	dp.gorizia@agenziaentrate.it dp.gorizia.contr@agenziaentrate.it	Patrizia Rosito
	Pordenone	Via Giardini Cattaneo, 3 - 33170 Pordenone	dp.pordenone@agenziaentrate.it dp.pordenone.contr@agenziaentrate.it	Antonio Cucinotta
	Trieste	Via L.Stock 2/3 - 34135 Trieste	dp.trieste@agenziaentrate.it dp.trieste.contr@agenziaentrate.it	Paolo De Luca
	Udine	Via Gorgi, 18 - 33100 Udine	dp.udine@agenziaentrate.it dp.udine.contr@agenziaentrate.it	Francesco Paolo Chimienti
Lazio				
	Frosinone	Piazza Sandro Pertini -Palazzo Sif Snc - 03100 Frosinone	dp.frosinone@agenziaentrate.it dp.frosinone.contr@agenziaentrate.it	Vincenzo Pinto
	Latina	Viale Le Corbusier, Angolo Via Vespucci - 04100 Latina	dp.latina@agenziaentrate.it dp.latina.contr@agenziaentrate.it	Michele Belfatto
	Rieti	Viale Cesare Verani, 7 - 02100 Rieti	dp.rieti@agenziaentrate.it dp.rieti.contr@agenziaentrate.it	Angelo Buscema
	Roma I	Via Ippolito Nievo 36 - 00153 Roma	dp.iroma@agenziaentrate.it dp.iroma.contr@agenziaentrate.it	Salvatore De Gennaro
	Roma II	Via Canton 20 - 00144 Roma	dp.iiroma@agenziaentrate.it dp.iiroma.contr@agenziaentrate.it	Vincenzo Carbone
	Roma III	Via Marcello Boglione, 25 - 00155 Roma	dp.iiiroma@agenziaentrate.it dp.iiiroma.contr@agenziaentrate.it	Fabio Ignaccolo
	Viterbo	Via Ugo Ferroni, 5 - 01100 Viterbo	dp.viterbo@agenziaentrate.it dp.viterbo.contr@agenziaentrate.it	Adolfo Bray

Liguria				
	Genova	Via Fiume 2- 16121 Genova	dp.genova@agenziaentrate.it dp.genova.contr@agenziaentrate.it	Vincenzo Tarroux
	Imperia	Via Garessio 17 - 18100 Imperia	dp.imperia@agenziaentrate.it dp.imperia.contr@agenziaentrate.it	Pietro Nocella
	La Spezia	Piazza Europa 11 - 19124 La Spezia	dp.laspezia@agenziaentrate.it dp.laspezia.contr@agenziaentrate.it	Michele Mollero
	Savona	Via Alessandria 7 B - 17100 Savona	dp.savona@agenziaentrate.it dp.savona.contr@agenziaentrate.it	Adolfo Rampone
Lombardia				
	Bergamo	Largo Bortolo Belotti, 3 - 24121 Bergamo	dp.bergamo@agenziaentrate.it dp.bergamo.contr@agenziaentrate.it	Antonino Lucido
	Brescia	Via Marsala, 29 - 25122 Brescia	dp.brescia@agenziaentrate.it dp.brescia.contr@agenziaentrate.it	Domenico Arena
	Como	Viale Cavallotti 6 - 22100 Como	dp.como@agenziaentrate.it dp.como.contr@agenziaentrate.it	Giuseppe Fidone
	Cremona	Viale Ponchielli 2 - 26100 Cremona	dp.cremona@agenziaentrate.it dp.cremona.contr@agenziaentrate.it	Nicola Sarto
	Lecco	Via Igualada, 8 - 23900 Lecco	dp.lecco@agenziaentrate.it dp.lecco.contr@agenziaentrate.it	Generoso Biondi
	Lodi	P.Le Giovanni Fonri 1 - 26900 Lodi	dp.lodi@agenziaentrate.it dp.lodi.contr@agenziaentrate.it	Giacomo Gentile
	Mantova	Via Verri 25- 46100 Mantova	dp.mantova@agenziaentrate.it dp.mantova.contr@agenziaentrate.it	Olga Rita Lotti
	Milano I	Via dei Missaglia, 97 - 20142 Milano	dp.imilano@agenziaentrate.it dp.imilano.contr@agenziaentrate.it	Guido Isolabella
	Milano II	Via Ugo Bassi 4/B - 20159 Milano	dp.iimilano@agenziaentrate.it	Daniela Paola Cammilli
	Monza Brianza	Via Passerini, 5 – 20900 Monza	dp.monzabrianza@agenziaentrate.it dp.monzabrianza.contr@agenziaentrate.it	Vincenzo Gentile
	Pavia	Corso Mazzini, 18 - 27100 Pavia	dp.pavia@agenziaentrate.it dp.pavia.contr@agenziaentrate.it	Salvatrice Malgioglio
	Sondrio	Salita Schenardi, 1 - 23100 Sondrio	dp.sondrio@agenziaentrate.it dp.sondrio.contr@agenziaentrate.it	Roberto Leoni

	Varese	Via Carlo Frattini, 1 - 21100 Varese	dp.varese@agenziaentrare.it dp.varese.contr@agenziaentrare.it	Orazio Andrea Passamonte
Marche				
	Ancona	Via Palestro, 15 - 60122 Ancona	dp.ancona@agenziaentrare.it dp.ancona.contr@agenziaentrare.it	Gabriele Chiacchiaretta (Interim)
	Ascoli Piceno	Via Luigi Marini, 15 - 63100 Ascoli Piceno	dp.ascolipiceno@agenziaentrare.it dp.ascolipiceno.contr@agenziaentrare.it	Marco Di Pasquale
	Fermo	Via Salvo D'acquisto, 81 - 63900 Fermo	dp.fermo@agenziaentrare.it dp.fermo.contr@agenziaentrare.it	Carmine Caso
	Macerata	Via Roma 157 - 62100 Macerata	dp.macerata@agenziaentrare.it dp.macerata.contr@agenziaentrare.it	Stefano Cannistra'
	Pesaro e urbino	Viale Mameli, 9 - 61121 Pesaro	dp.pesarourbino@agenziaentrare.it dp.pesarourbino.contr@agenziaentrare.it	Elio Borrelli
Molise				
	Campo Basso	Piazzale Palatucci, 10/A - 86100 Campobasso	dp.campobasso@agenziaentrare.it dp.campobasso.contr@agenziaentrare.it	Anna Maria Abatemattei
	Isernia	Via Venezia 62 - 86170 Isernia	dp.isernia@agenziaentrare.it dp.isernia.contr@agenziaentrare.it	Roberta D'alena
Piemonte				
	Alessandria	Piazza Turati 4 - 15121 Alessandria	dp.alessandria@agenziaentrare.it dp.alessandria.contr@agenziaentrare.it	Salvatore Sangrigoli
	Asti	Corso Alla Vittoria 141 - 14100 Asti	dp.asti@agenziaentrare.it dp.asti.contr@agenziaentrare.it	Fernanda Lucia Quaranta
	Biella	Corso Europa 7/A- 13900 Biella	dp.biella@agenziaentrare.it dp.biella.contr@agenziaentrare.it	Francesco Ferrigno
	Cuneo	Via Piero Gobetti 27 - 12100 Cuneo	dp.cuneo@agenziaentrare.it dp.cuneo.contr@agenziaentrare.it	Giovanna Zippo
	Novara	Corso Risorgimento 26- 28100 Novara	dp.novara@agenziaentrare.it dp.novara.contr@agenziaentrare.it	Vincenzo Giglio
	Torino I	Corso Bolzano 30 - 10121 Torino	dp.itorino@agenziaentrare.it dp.itorino.contr@agenziaentrare.it	Raffaele Gentile
	Torino II	Via Paolo Veronese 199/A - 10148 Torino	dp.iitorino@agenziaentrare.it	Marcella Franco

	Verbano-Cusio-Ossola	Via Quarantadue Martiri, 153 - 28924 Verbania	dp.verbanocusioossola@agenziaentrate.it dp.verbanocusioossola.contr@agenziaentrate.it	Ian-Luigi Ranco
	Vercelli	Corso A. De Gasperi 14 - 13100 Vercelli	dp.vercelli@agenziaentrate.it dp.vercelli.contr@agenziaentrate.it	Giampasquale Luigi Rodriquens
Puglia				
	Bari	Via Amendola 164/A - 70126 Bari	dp.bari@agenziaentrate.it dp.bari.contr@agenziaentrate.it	Anna Maria Imperato
	Barletta-Andria-Trani	Via Don Luigi Filannino, 6 - 76121 Barletta	dp.barlettaandriatrani@agenziaentrate.it dp.barlettaandriatrani.contr@agenziaentrate.it	Michele Gammarota
	Brindisi	Via Nazario Sauro, 7 - 72100 Brindisi	dp.brindisi@agenziaentrate.it dp.brindisi.contr@agenziaentrate.it	Antonella Rotello
	Foggia	Via Francesco Marcone 9 - 71100 Foggia	dp.foggia@agenziaentrate.it dp.foggia.contr@agenziaentrate.it	Angela Capotorto
	Lecce	Viale Otranto, 65 - 73100 Lecce	dp.lecce@agenziaentrate.it dp.lecce.contr@agenziaentrate.it	Isabella Corrado
	Taranto	Via Plateja 30 - 74121 Taranto	dp.taranto@agenziaentrate.it dp.taranto.contr@agenziaentrate.it	Adolfo Del Giacco
Sardegna				
	Cagliari	Via Cesare Pintus Sn- 09134 Cagliari	dp.cagliari@agenziaentrate.it dp.cagliari.contr@agenziaentrate.it	Antonio Giovanni Rassu
	Carbonia-Iglesias	Via Cesare Pintus Sn- 09134 Cagliari	dp.cagliari@agenziaentrate.it dp.cagliari.contr@agenziaentrate.it	
	Medio Camidano	Via Cesare Pintus Sn- 09134 Cagliari	dp.cagliari@agenziaentrate.it dp.cagliari.contr@agenziaentrate.it	
	Nuoro	Via Oggiano 15, - 08100 Nuoro	dp.nuoro@agenziaentrate.it dp.nuoro.contr@agenziaentrate.it	Giovanna Marcella Pinna
	Ogliastra	Via Oggiano 15, - 08100 Nuoro	dp.nuoro@agenziaentrate.it dp.nuoro.contr@agenziaentrate.it	
	Olbia-tempio	Piazzale Giovanni Falcone, 5/E - 07100 Sassari	dp.sassari@agenziaentrate.it dp.sassari.contr@agenziaentrate.it	
	Oristano	Via Dorando Petri, 1 – 09170 Oristano	dp.oristano@agenziaentrate.it dp.oristano.contr@agenziaentrate.it	Maria Antonietta Francesc Carta
	Sassari	Piazzale Giovanni Falcone, 5/E - 07100	dp.sassari@agenziaentrate.it	Giuseppe Pagliara

		Sassari	dp.sassari.contr@agenziaentrate.it	(Interim)
Sicilia				
	Agrigento	Viale Della Vittoria 19- 92100 Agrigento	dp.agrigento@agenziaentrate.it dp.agrigento.contr@agenziaentrate.it	Pietro Pasquale Leto
	Caltanissetta	Viale Regina Margherita, 43 - 93100 Caltanissetta	dp.caltanissetta@agenziaentrate.it dp.caltanissetta.contr@agenziaentrate.it	Giuseppe Di Francesco
	Catania	Via Monsignore Domenico Orlando, 1 - 95126 Catania	dp.catania@agenziaentrate.it dp.catania.contr@agenziaentrate.it	Laura Caggegi
	Enna	Contrada Ferrante - Palazzo Delle Arcate- 94100 Enna	dp.enna@agenziaentrate.it dp.enna.contr@agenziaentrate.it	Antonio Bonina
	Messina	Via Santa Cecilia Is.104, 45/C- 98123 Messina	dp.messina@agenziaentrate.it dp.messina.contr@agenziaentrate.it	Tommaso Priolo
	Palermo	Via Toscana, 20- 90144 Palermo	dp.palermo@agenziaentrate.it dp.palermo.contr@agenziaentrate.it	Domenico Lodato
	Ragusa	Piazza Ancione, 6- 97100 Ragusa	dp.ragusa@agenziaentrate.it dp.ragusa.contr@agenziaentrate.it	Valerio D'asaro
	Siracusa	Via Turchia, 2/4- 96100 Siracusa	dp.siracusa@agenziaentrate.it dp.siracusa.contr@agenziaentrate.it	Antonina Lilla Maria Galluzzo
	Trapani	Via Francesco Manzo, 8 - 91100 Trapani	dp.trapani@agenziaentrate.it dp.trapani.contr@agenziaentrate.it	Adriana Romana Nero
Toscana				
	Arezzo	Via Campo Di Marte, 28 - 52100 Arezzo	dp.arezzo@agenziaentrate.it dp.arezzo.contr@agenziaentrate.it	Mario Landolfi
	Firenze	Via Santa Caterina D'alessandria, 23 - 50129 Firenze	dp.firenze@agenziaentrate.it dp.firenze.contr@agenziaentrate.it	Francesco Costantino
	Grosseto	Piazza R. Ferretti, 1 - 58100 Grosseto	dp.grosseto@agenziaentrate.it dp.grosseto.contr@agenziaentrate.it	Alessio Cecchi
	Livorno	Via Lampredi 71-Loc. Porta A Terra - 57121 Livorno	dp.livorno@agenziaentrate.it dp.livorno.contr@agenziaentrate.it	Walter Pardini
	Massa Carrara	Via Aurelia Ovest, 193 – 54100 Massa	dp.massacarrara@agenziaentrate.it dp.massacarrara.contr@agenziaentrate.it	
	Lucca	Via Di Sottomonte, 3 - Loc. Guamo- 55060 Lucca	dp.lucca@agenziaentrate.it dp.lucca.contr@agenziaentrate.it	Domenico Bucciero

	Pisa	Galleria G.B. Gerace, 7/15 - 56124 Pisa	dp.pisa@agenziaentrate.it dp.pisa.contr@agenziaentrate.it	Patrizia Muscara'
	Pistoia	Via Luigi Galvani, 13- 51100 Pistoia	dp.pistoia@agenziaentrate.it dp.pistoia.contr@agenziaentrate.it	Riccardo Golia
	Prato	Via Rimini 17, 282 - 59100 Prato	dp.prato@agenziaentrate.it dp.prato.contr@agenziaentrate.it	Rodolfo Saraco
	Siena	Viale Europa, 69 - Loc. Due Ponti- 53100 Siena	dp.siena@agenziaentrate.it dp.siena.contr@agenziaentrate.it	Stefano Mastronardo
Umbria				
	Perugia	Via Luigi Canali, 12 - - 06124 Perugia	dp.perugia@agenziaentrate.it dp.perugia.contr@agenziaentrate.it	Marina Angeli
	Terni	Viale Bramante, 43 - 05100 Terni	dp.terni@agenziaentrate.it dp.terni.contr@agenziaentrate.it	Liana Pelorosso
Valle d'Aosta				
	Aosta	Piazza Manzetti 2- 11100 Aosta	dr.valledaosta.contr@agenziaentrate.it	
Veneto				
	Belluno	Piazzetta Santo Stefano, 8/9- 32100 Belluno	dp.belluno@agenziaentrate.it dp.belluno.contr@agenziaentrate.it	Alessandro D'Alessandro
	Padova	Via Domenico Turazza, 37 - 35128 Padova	dp.padova@agenziaentrate.it dp.padova.contr@agenziaentrate.it	Goffredo Piscopo
	Rovigo	Via Cavour, 19 - Rovigo 45100	dp.rovigo@agenziaentrate.it dp.rovigo.contr@agenziaentrate.it	Giuseppe Cannarella
	Treviso	Piazza delle Istituzioni, 10 Torre D - 31100 Treviso	dp.treviso@agenziaentrate.it dp.treviso.contr@agenziaentrate.it	Eugenio Amilcare
	Venezia	Via De Marchi. 16 - Marghera- 30175 Venezia	dp.venezia@agenziaentrate.it dp.venezia.contr@agenziaentrate.it	Massimo Esposito
	Verona	Via Fermi, 63- 37136 Verona	dp.verona@agenziaentrate.it dp.verona.contr@agenziaentrate.it	Carlo Ciccarelli
	Vicenza	Via del Mercato Nuovo, 53 - 36100 Vicenza	dp.vicenza@agenziaentrate.it dp.vicenza.contr@agenziaentrate.it	Egon Sanin